

R.G. n. 49/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
Dott. Enrico Capanna	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato da A.G.M. RICAMBI SRL (P.IVA: 06296670489), con sede in Firenze, via Pier Capponi n. 73, diretto a ottenere l'apertura di procedura di liquidazione controllata nei confronti di **AUTOFFICINA SERVICE DI MONTINI JURI** (C.F./P.IVA: MNTJRU71R07G999A), con sede in Montemurlo (PO), via Labriola n. 205, in persona del suo titolare MONTINI JURI (C.F.: MNTJRU71R07G999A), nato a Prato il 07/10/1970 e residente in Prato (PO), via Toscano Magazzini n. 14;

rilevato che, a sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha dedotto di essere creditore per € 19.707,95 di cui al precetto notificato in forza di Sentenza n. 691/2024 del Tribunale di Prato resa fra le parti nel giudizio R.G. n. 461/2024; che, nonostante il tempo trascorso, non sarebbe stato corrisposto il dovuto; che in data 13/11/2024 è stata formulata all'UNEP di Prato istanza *ex art.* 492bis c.p.c. senza esito; che emergerebbe da un report privato che il debitore sarebbe stato altresì protestato per un importo di € 13.819,00; che ricorre quindi il requisito dell'insolvenza;

considerato che la notifica è stata regolarmente operata (ricevuta di avvenuta consegna PEC del 15/05/2026) anche in considerazione della circostanza per la quale il debitore è personalmente comparso all'udienza 09/06/2026, rinviata per un tentativo di esito bonario, poi rivelatosi del tutto inesistente; che alla nuova udienza 07/07/2026 la causa è stata riservata in decisione al Collegio;



esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

evidenziato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, se la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata è proposta da un creditore, non si fa luogo all'apertura della procedura, laddove l'OCC, non autonomamente, bensì su espressa richiesta del debitore, attesti che non è possibile acquisire attivo liquidabile nemmeno mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

evidenziato che la *ratio* di tale eccezione si sostanzia nell'antieconomicità di una procedura concorsuale che, non solo non consentirebbe il pagamento dei creditori concorsuali, ma genererebbe inevitabilmente dei costi, riferiti alla procedura stessa e impossibili da sostenersi;

considerato che, ancorché la disposizione in esame non preveda un termine per il deposito dell'attestazione dell'OCC su richiesta del debitore, non può ragionevolmente ritenersi che il procedimento debba restare sospeso *sine die* in attesa di siffatta istanza ed attestazione, avendo il debitore, il quale intenda eccepire la propria incapacienza patrimoniale, l'onere di attivarsi per l'ottenimento dell'attestazione sin dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a cura del creditore istante;

rilevato che, nella specie, il debitore, perfettamente a conoscenza della pendenza del procedimento, ha ritenuto di non costituirsi a mezzo difensore, né di domandare termine in tal senso;

considerato, inoltre, che, alla luce della documentazione acquisita in atti, allo stato, non pare potersi formulare una valutazione di incapacienza del debitore, poiché lo stesso viene qui peraltro evocato nella sua qualifica di titolare dell'impresa individuale;

osservato che, ai sensi dell'art. 268 CCII, sono legittimati a domandare l'apertura della procedura, oltre al debitore, anche i creditori, purché il debitore sia insolvente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore a € 50.000,00;

ritenuto che nella fattispecie ricorrano tali requisiti in quanto ricorre sia il requisito numerico dei debiti scaduti, risultando da sé solo già sufficiente l'ingentissimo debito erariale del debitore resistente pari a € 200.245,08; che altresì ricorre il requisito dell'insolenza, alla luce dell'ingentissimo debito pubblico appena citato, della vetustà del credito azionato dal ricorrente, accertato da un titolo giudiziale definitivo e non impugnato e comunque impagato, in uno agli ulteriori indici evidenziati dal ricorrente in ricorso;

ritenuto che sussistano poi gli ulteriori presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza



territoriale del Tribunale di Prato (Montemurlo sede legale dell'impresa; Prato residenza del titolare); altresì, non sono emersi dagli atti di cui all'istruttoria d'ufficio, in difetto della documentazione dell'impresa non versata in atti dal debitore, dati da cui poter dedurre il superamento delle c.d. soglie numeriche relative alle condizioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII; sussiste infine il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **AUTOFFICINA SERVICE DI MONTINI JURI** (C.F./P.IVA: MNTJRU71R07G999A), con sede in Montemurlo (PO), via Labriola n. 205, in persona del suo titolare MONTINI JURI (C.F.: MNTJRU71R07G999A), nato a Prato il 07/10/1970 e residente in Prato (PO), via Toscano Magazzini n. 14;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

NOMINA

Liquidatore il dott. RAVONE FILIPPO, iscritto al n. 5093 dell'Albo nazionale dei Gestori della Crisi per il Tribunale di Prato;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

AVVISA

il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 08/07/2026.

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Elisabetta Donelli

La Presidente

Dott.ssa Lucia Schiaretti

